

Bruxelles, 19 gennaio 2017
(OR. en)

5423/17

Fascicoli interistituzionali:
2016/0100 (NLE)
2016/0101 (NLE)

VISA 18
COASI 8

NOTA PUNTO "I/A"

Origine:	Segretariato generale del Consiglio
Destinatario:	Comitato dei rappresentanti permanenti/Consiglio
n. doc. prec.:	9764/16 VISA 180 COASI 103
Oggetto:	DECISIONE DEL CONSIGLIO relativa alla conclusione, a nome dell'Unione europea, dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata

1. L'8 aprile 2016 la Commissione ha presentato una proposta di decisione del Consiglio relativa alla firma¹, a nome dell'Unione europea, e all'applicazione provvisoria dell'accordo di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata tra l'Unione europea e Tuvalu, unitamente a un progetto di testo dell'accordo allegato a tale proposta², nonché una proposta di decisione del Consiglio relativa alla conclusione dello stesso accordo.³
2. In vista della loro adozione da parte del Consiglio, il testo delle succitate decisioni e il testo dell'accordo sono stati messi a punto dai giuristi-linguisti.
Il testo messo a punto della decisione relativa alla firma figura nel doc. 9751/16 VISA 178 COASI 101. Il testo messo a punto della decisione relativa alla conclusione figura nel doc. 9764/16 VISA 180 COASI 103. Il testo messo a punto dell'accordo figura nel doc. 9760/16 VISA 179 COASI 102.

¹ Doc. 7772/16 VISA 102 COASI 52 (COM(2016) 191 final).

² Doc. 7772/16 VISA 102 COASI 52 ADD 1.

³ Doc. 7773/16 VISA 103 COASI 53 (COM(2016) 190 final).

3. Il 24 giugno 2016 il Consiglio ha autorizzato la firma dell'accordo con Tuvalu. L'accordo è stato firmato il 1° luglio 2016 e si applica a titolo provvisorio a decorrere dal giorno successivo alla sua firma⁴.
4. Ai sensi dell'articolo 218, paragrafo 6, lettera a), punto v), del trattato sul funzionamento dell'Unione europea, il Consiglio adotta la decisione relativa alla conclusione dell'accordo previa approvazione del Parlamento europeo.
5. Il 24 giugno 2016 il Consiglio ha deciso di trasmettere al Parlamento europeo, per approvazione, il progetto di decisione relativa alla conclusione e il testo dell'accordo.
6. Il 1° dicembre 2016 il Parlamento europeo ha approvato la conclusione dell'accordo e ha incaricato il presidente di trasmettere la sua posizione al Consiglio, alla Commissione e ai governi e parlamenti degli Stati membri e di Tuvalu.
7. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui il Regno Unito non partecipa, a norma della decisione 2000/365/CE del Consiglio, del 29 maggio 2000, riguardante la richiesta del Regno Unito di Gran Bretagna e Irlanda del Nord di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁵; il Regno Unito non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolato, né è soggetto alla sua applicazione.
8. La presente decisione costituisce uno sviluppo delle disposizioni dell'acquis di Schengen a cui l'Irlanda non partecipa, a norma della decisione 2002/192/CE del Consiglio, del 28 febbraio 2002, riguardante la richiesta dell'Irlanda di partecipare ad alcune disposizioni dell'acquis di Schengen⁶; l'Irlanda non partecipa pertanto alla sua adozione, non è da essa vincolata, né è soggetta alla sua applicazione.

⁴ Pubblicato nella GU L 213 del 6.8.2016, pag. 1.

⁵ GU L 131 dell'1.6.2000, pag. 43.

⁶ GU L 64 del 7.3.2002, pag. 20.

9. Si invita il Comitato dei rappresentanti permanenti a confermare l'accordo raggiunto sulla decisione relativa alla conclusione dell'accordo tra l'Unione europea e Tuvalu in materia di esenzione dal visto per soggiorni di breve durata e a proporre al Consiglio di:
- adottare, tra i punti "A" dell'ordine del giorno di una delle prossime sessioni, la decisione che figura nel doc. 9764/16 VISA 180 COASI 103;
 - decidere di pubblicare il testo della suddetta decisione nella Gazzetta ufficiale, serie "L", conformemente all'articolo 17, paragrafo 1, lettera d) del regolamento interno del Consiglio.
-